

**CONVENZIONE QUADRO
DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

tra

L'**Università degli Studi di Trieste**, C.F. 80013890324 in prosieguo denominata "**Università**", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021

e

L'**IFOM** - Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, C.F. 97358780159 con sede a Milano, Italia, Via Adamello n. 16, rappresentato dal Prof. Piero Giorgio Sierra in qualità di Presidente e legale rappresentante, nel seguito indicata come "**IFOM**"

(IFOM e Università ciascuna singolarmente anche la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**")

Premesso che:

IFOM è un centro di ricerca *no profit* ad alta tecnologia costituito su iniziativa della "Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-AIRC" (FIRC-AIRC) che ha tra i suoi scopi quello di svolgere e promuovere ricerca scientifica e formazione nel campo dell'oncologia molecolare e con particolare riguardo a quei settori basati sulle tecnologie genomiche e post-genomiche, anche mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni ad essa aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni.

IFOM si propone inoltre di collaborare con istituti scientifici, università ed enti pubblici o privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo dell'oncologia molecolare.



Ai fini del raggiungimento dei propri scopi, l'IFOM può, ai sensi dall'art. 3 del proprio Statuto:

- stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti o detenuti da IFOM;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli di IFOM;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di consorzi e società anche di capitali, nonché partecipare a enti del medesimo tipo;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, anche del personale docente delle scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto fra IFOM e gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed il pubblico;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'UNIVERSITÀ degli Studi di Trieste ha come fine primario, in base al proprio Statuto, la promozione della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e della diffusione della cultura, e a tal fine può promuovere e attivare forme di collaborazione con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica che privata, anche per mezzo di accordi e convenzioni;



Ritenuto che

- a) la sinergia tra l'Università e l'IFOM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo in ambito biomedico;
- b) l'IFOM dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione, anche atte allo sviluppo di rapporti internazionali con realtà accademiche di eccellenza estere;
- c) l'Università e l'IFOM possono intraprendere iniziative di scambio, con altri enti, università, organismi, istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- d) l'Università e l'IFOM hanno l'interesse a proseguire la collaborazione su attività di comune interesse sulla tematica della ricerca sul cancro e, più in generale, nei campi di azione specifici delle due Parti;
- e) l'Università e l'IFOM manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata, reclutamento e divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per le due Parti.

Dato atto che:

- a) in data 6/11/2017 è stata sottoscritta tra l'Università e l'IFOM una convenzione quadro di durata quinquennale avente ad oggetto la reciproca collaborazione accademica ("**Prima Convenzione**") da realizzarsi mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
 - (1) ricerche scientifiche;
 - (2) attività didattiche nell'ambito di discipline di comune interesse;
 - (3) mobilità di docenti e ricercatori, ove consentito dalla normativa vigente al riguardo;



- (4) mobilità di studenti e di dottorandi per attività formative riconosciute secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in Università al riguardo e mediante procedure concordate fra le Parti ove previsto;
- (5) scambio di informazioni, condivisione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;
- (6) partecipazione a seminari e incontri accademici;

b) a valle delle discussioni e scambi intercorsi tra le Parti e alla luce delle mutate circostanze che attengono lo svolgimento di alcune delle attività presso Università, le Parti - a partire dalla Data di Efficacia (come di seguito definita)- convengono di cessare per mutuo consenso la Prima Convenzione (di cui alla premessa a) che precede), che si intenderà perciò risolta e sostituita ad ogni effetto di legge dalla presente convenzione;

in considerazione di quanto indicato ai punti precedenti, le Parti intendono regolare a mezzo del presente atto la propria collaborazione strategica a lungo termine secondo i termini e le condizioni che seguono. Tutte queste considerazioni costituiscono parte integrante della presente convenzione (anche "**Convenzione Quadro**" o "**Convenzione**").

La presente Convenzione Quadro stabilisce alcune previsioni a carattere generale a regolamentazione della partnership tra le Parti per lo svolgimento delle Attività (come di seguito definite).. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,**

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione accademica e scientifica tra le Parti da realizzarsi mediante l'implementazione di una o più delle seguenti attività (le "**Attività**"):



- ricerche scientifiche;
- attività didattiche nell'ambito di discipline di comune interesse per le Parti;
- mobilità di docenti–e ricercatori delle Parti, ove consentito dalla normativa vigente al riguardo;
- mobilità di studenti e di dottorandi delle Parti per attività formative che saranno riconosciute secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in Università al riguardo e mediante procedure concordate fra le Parti ove previsto;
- scambio di informazioni, condivisione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;
- partecipazione a seminari e incontri accademici.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le Attività poste in essere dalle Parti potranno altresì riguardare:

- a) attività di ricerca e sviluppo di interesse reciproco per le Parti, incluse la partecipazione e l'organizzazione di studi clinici, secondo le competenze di ciascuna Parte, previa approvazione dei rispettivi comitati etici;
- b) collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico sulle rispettive aree di competenza di ciascuna Parte;
- c) interazioni tra scienziati, ricercatori e studenti di ciascuna Parte per condurre progetti di ricerca di interesse reciproco. Nell'ambito di tali interazioni, ricercatori IFOM potranno svolgere attività di ricerca presso i locali dell'Università e, previo consenso scritto di IFOM, i ricercatori dell'Università potranno svolgere attività di ricerca presso i locali di IFOM stessa;
- d) accesso alle infrastrutture e ai servizi di ricerca ad opera dei ricercatori di una Parte secondo le norme e i regolamenti della Parte che ne ha in carico la gestione nel pieno rispetto della normativa vigente;
- e) organizzazione di seminari, workshop o, più in generale, eventi di carattere scientifico e/o



- divulgativo anche di rilevanza internazionale su temi di interesse reciproco per le Parti;
- f) partecipazione congiunta a bandi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca di interesse reciproco secondo le regole disposte di volta in volta dall'agenzia/ente erogatore del bando;
- g) iniziative nell'ambito della ricerca volte a promuovere e supportare da parte di IFOM posizioni di dottori di ricerca, post-doc/assegnisti di ricerca e docenti;
- h) iniziative svolte a favorire l'internazionalizzazione ed al "brain gain" a qualunque livello ed ambito;
- i) qualsiasi altra attività le Parti concordino di intraprendere per iscritto.

Le Parti dichiarano inoltre che le Attività oggetto della presente Convenzione sono coerenti e compatibili con la programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica fortemente incline ad un piano di diffusione della innovazione tecnologica, dell'internazionalizzazione e della promozione dell'eccellenza scientifica.

Tali Attività si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con enti, con altre università ed eventuali altri soggetti interessati allo svolgimento congiunto delle Attività. Ciascuna delle Parti prende atto del fatto che la sottoscrizione della presente Convenzione non pregiudica nessun accordo sottoscritto dalle Parti con soggetti terzi, né istituisce un vincolo di esclusiva tra le stesse.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dai Protocolli (o Convenzioni operative) previsti dall'art. 5, ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 2: Esecuzione

Le Parti convengono che le Attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi Protocolli (come di seguito definiti), sottoscritti tra le Parti anche per il tramite dei dipartimenti dell'Università interessati e sin da ora a ciò espressamente autorizzati da parte



dell'Università, collegati alla presente Convenzione Quadro come meglio specificato al successivo art. 5. Detti Protocolli indicheranno, *inter alia*, le risorse necessarie alla realizzazione delle Attività ivi contemplate.

Resta inteso che in nessun caso una Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra ove nel periodo di durata della presente Convenzione non si addivenga alla sottoscrizione di uno o più Protocolli.

Art. 3: Criteri di selezione

Le Parti affermano la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico. I partecipanti alle Attività saranno scelti sulla base del merito, senza discriminazioni per motivi di razza, origine nazionale o etnica, religione, colore, età, sesso, stato civile, disabilità fisiche, od orientamento sessuale. Ciascuna delle Parti ammetterà i partecipanti selezionati dall'altra Parte, purché nella scelta si siano adempiuti i criteri accademici e/o accertate le abilità professionali convenuti, nel rispetto delle norme applicabili in materia.

Art. 4 - Coordinamento e monitoraggio

Con la sottoscrizione della Convenzione Quadro viene istituito un comitato bilaterale con il compito di definire e coordinare le Attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni Operative ("**Comitato Bilaterale**").

Fanno parte del Comitato Bilaterale il Rettore o un suo delegato e il Direttore Scientifico di IFOM (o un suo delegato). Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione scritta all'altra.

Il Comitato Bilaterale avrà in particolare i seguenti compiti:

- supervisione e coordinamento delle Attività oggetto della presente Convenzione;



- approvazione delle proposte/iniziative relative allo svolgimento di una o più Attività, nell'ambito della presente Convenzione, previo confronto con i competenti organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti terzi interessati.

Art. 5 – Protocolli e Convenzioni Operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione delle Attività di cui alla presente Convenzione saranno definite per mezzo della stipula di appositi protocolli ("**Protocolli**" o "**Convenzioni Operative**") in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate all'Attività in oggetto.

I Protocolli dovranno contenere quantomeno la disciplina specifica di:

- a) Attività e relativi programmi di ricerca da svolgere;
- b) termini, modalità e condizioni di svolgimento;
- c) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- d) definizione degli eventuali oneri finanziari relativi alle singole Attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- e) diritti relativi ai risultati generati nello svolgimento di dette Attività.

I Protocolli potranno disciplinare ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno.

Art. 6 - Risorse

La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle Attività secondo le modalità disciplinate di volta in volta dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati



quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie di finanziamento nazionali ed internazionali.

Art. 7 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che l'Università si fa carico di tutti gli oneri concernenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di IFOM ospitato presso l'Università.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di IFOM assumerà i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Università eventualmente ospitato nei locali di IFOM.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda ai singoli contratti attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire gli obblighi conseguenti all'applicazione del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale e gli studenti dell'Università che svolgeranno le Attività oggetto della presente Convenzione Operativa presso i locali IFOM sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

L'IFOM garantisce analoga copertura assicurativa ai dipendenti o collaboratori di IFOM eventualmente impegnati nello svolgimento delle Attività connesse con la presente Convenzione Operativa presso i locali dell'Università.

Eventuali integrazioni delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi con ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, saranno disciplinati nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, previa verifica di sostenibilità finanziaria.



Art. 9 – Responsabilità

IFOM non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di IFOM né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di IFOM.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da IFOM; è parimenti esclusa ogni garanzia di IFOM per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 10- Proprietà Intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati, ivi inclusi a titolo esemplificativo conoscenze, i dati, le informazioni, le invenzioni (brevettabili e non), le conoscenze tecniche, i risultati tecnici o scientifici ottenuti, conseguiti o nello svolgimento delle Attività di cui alla presente Convenzione (“**Risultati**”) verranno disciplinati tramite apposito accordo separato tra le Parti, tenendo in considerazione eventuali diritti di terzi.

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte prima dell'avvio delle Attività di cui alla presente Convenzione potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le Attività di cui alla Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.

Nel caso di Risultati derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale di IFOM e



dell'Università, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili ed entrambe si impegnano a collaborare reciprocamente nella valutazione della loro effettiva brevettabilità e le rispettive quote di proprietà di ciascuna Parte saranno definite in proporzione al contributo intellettuale inventivo e alla disciplina contenuta nei bandi di cui all'art. 1 lett. (f) ed eventuali diritti di terzi. Le Parti concorderanno, con separato accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei Risultati, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi e/o cessioni; sino alla stipula di detto accordo scritto, i Risultati non potranno essere divulgati a terzi neppure parzialmente, fatti salvi eventuali accordi con terzi precedenti alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 11— Trattamento dei dati personali e riservatezza

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Non saranno considerate informazioni confidenziali le informazioni di cui possa darsi prova scritta che: a) siano già legittimamente in possesso di una Parte alla data di comunicazione da parte dell'altra Parte; b) siano state sviluppate autonomamente da una Parte senza utilizzo delle informazioni confidenziali; c) siano pervenute ad una Parte da terzi, senza violazione – per quanto ragionevolmente noto alla Parte ricevente – di obblighi di confidenzialità da parte dei terzi medesimi; d) siano soggette ad un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o in



forza di ordine dell'autorità competente, dovendosi in tal caso limitare la comunicazione all'autorità ordinante.

Art. 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione scritta di ciascuna delle Parti.

Art. 13 - Durata

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti ("**Data di Efficacia**") e ha la durata di 5 (cinque anni) a decorrere dalla Data di Efficacia e potrà essere rinnovata tra le Parti, con scambio di comunicazioni scritte, per un uguale periodo.

Art. 14 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 15 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente –



non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 16 - Cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 17 - Rinvii e Foro Competente

La presente Convenzione è regolata e deve essere interpretata in conformità alla normativa italiana. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Milano.

La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta dalle Parti con modalità telematica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e ss.mm. (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b) con spese a carico della parte che la richiede. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale da parte dell'Università di Trieste.

Art. 18 – Disposizioni finali

A partire dalla Data di Efficacia la presente Convenzione costituirà il solo vincolo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituirà la Prima Convenzione (stipulata tra le Parti in data 6/11/2017), e detta Prima Convenzione si intenderà perciò risolta dalle Parti per mutuo consenso ad ogni effetto di legge.



Le Parti dichiarano che tutte le clausole della presente Convenzione sono state negoziate singolarmente e pertanto gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non troveranno applicazione.

I rapporti in essere saranno regolati dalla presente Convenzione.

Luogo e data:

Trieste, data della firma digitale

Milano, data della firma digitale

Prof. Roberto Di Lenarda

Piero Giorgio Sierra

Rettore dell'Università degli Studi di

Presidente di IFOM – Istituto FIRC di

Trieste

Oncologia Molecolare

